



A.D.U.C.

Rocca Santo Stefano

via Ponte Caraglia MAP n. 5 - Rocca Santo Stefano- Tornimparte (AQ)

pec: asbucroccas.stefano@certiposta.net

info: <https://adueroccasantostefano.it/>

**Atti Storici acquisiti presso l'Archivio di Stato e Commissariato degli Usi Civici d'Abruzzo riguardanti la vertenza tra l'Amministrazione Separata (Antica Università di Rocca S.Stefano) e il Marchese Dragonetti De Torres per la rivendica della proprietà del tenimento di S.Silvestro.
La causa di rivendicazione ebbe inizio il 10 Marzo 1925 e la controversia demaniale si concluse il 15 Aprile 1933.**



IL PRESIDENTE

Ivano Pasqualone

ANNO III - FASCICOLO II

ROMA, FEBBRAIO 1933 - ANNO XI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

UFFICIO SPECIALE DEI DEMANI ED USI CIVICI

BOLLETTINO DEGLI USI CIVICI

SUPPLEMENTO DEL "BOLLETTINO FEUDALE.."



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE



LA LIBRERIA DELLO STATO HA MESSO IN VENDITA,
IN UNICO VOLUME, LA QUARTA EDIZIONE DEL TESTO
UNICO PER LA FINANZA LOCALE. LA PUBBLICAZIONE,
OLTRE AL TESTO UNICO, ALLA RELAZIONE E ALLE
NORME DI ATTUAZIONE, COMPRENDE ANCHE GLI EMEN-
DAMENTI PUBBLICATI SINO AL 15 FEBBRAIO 1933-IX

IL FASCICOLO DI 470 PAGINE, IN FORMATO "PROCESSO",
È COMPLETATO DA UN PERFETTO INDICE ANA-
LITICO ED È IN VENDITA AL PREZZO DI

LIRE 9.

oltre le spese postali

(Avviso pubblicitario n. 129-a).

ANNO III - FASCICOLO II


ROMA, FEBBRAIO 1933 - ANNO XI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA
UFFICIO SPECIALE DEI DEMANI ED USI CIVICI


BOLLETTINO DEGLI USI CIVICI

SUPPLEMENTO DEL "BOLLETTINO FEUDALE",



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

(5107569) Roma, 1938 - Anno XI - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.



SOMMARIO

PROVVEDIMENTI EMESSI O DEFINITI NEL MESE DI FEBBRAIO 1933:

<i>Vallournache</i> (Aosta). Ordinanze Commissariali 19 luglio 1932	Pag. 429
<i>Prazzo e Marmora</i> (Cuneo). Ordinanza Commissariale 19 dicembre 1932	» 436
<i>Arizzano</i> (Novara). Decreto Ministeriale 22 dicembre 1932	» 441
<i>Campiglione Fenile</i> (Torino). Decreto Commissariale 9 febbraio 1933	» 442
<i>Tignale</i> (Brescia). Decreto Ministeriale 14 gennaio 1933	» 444
<i>Ossimo</i> (Brescia). Decreto Ministeriale 9 febbraio 1933	» 444
<i>Gardone Riviera</i> (Brescia). Sentenza Commissariale 22 febbraio 1933	» 445
<i>Bienna</i> (Brescia). Decreto Commissariale 24 febbraio 1933	» 478
<i>San Bartolomeo Val Cavargna</i> (Como). Decreto Commissariale 27 dicembre 1932	» 479
<i>Pigra e Dizzasco</i> (Como). Sentenza Commissariale 22 febbraio 1933	» 610
<i>Dorno</i> (Pavia). Decreto Commissariale 12 dicembre 1932	» 614
<i>Chiesa</i> (Sondrio). Sentenza Commissariale 2 febbraio 1933	» 615
<i>Porto Valtravaglia</i> (Varese). Decreto Commissariale 7 dicembre 1932	» 620
<i>Porto Valtravaglia</i> (Varese). Decreto Commissariale 19 dicembre 1932	» 623
<i>Cittiglio</i> (Varese). Decreto Commissariale 27 dicembre 1932	» 624
<i>San Pietro Montagnon</i> (Padova). Sentenza Commissariale 22 febbraio 1933	» 628
<i>Malcesine</i> (Verona). Decreto Ministeriale 27 gennaio 1933	» 632
<i>San Candido</i> (Bolzano). Decreto Commissariale 17 dicembre 1932	» 634
<i>Gais</i> (Bolzano). Decreto Ministeriale 29 dicembre 1932	» 638
<i>Merano</i> (Bolzano). Decreto Commissariale 16 dicembre 1932	» 638
<i>Aldeno</i> (Trento). Decreto Commissariale 22 dicembre 1932	» 643
<i>Strembo</i> (Trento). Decreto Ministeriale 29 dicembre 1932	» 647
<i>Aldeno</i> (Trento). Decreto Commissariale 4 gennaio 1933	» 648
<i>Brez e Fondo</i> (Trento). Decreto Ministeriale 12 gennaio 1933	» 652
<i>Revò e Rumo</i> (Trento). Decreto Ministeriale 18 gennaio 1933	» 653
<i>Castello di Fiemme</i> (Trento). Sentenza Commissariale 27 gennaio-7 febbraio 1933	» 654
<i>Trento</i> (Trento). Sentenza Commissariale 28 gennaio-9 febbraio 1933	» 666
<i>Bezzecca</i> (Trento). Decreto Commissariale 6 febbraio 1933	» 671
<i>Gimino</i> (Pola). Decreto Commissariale 15 luglio 1932	» 685
<i>Gimino</i> (Pola). Decreto Commissariale 31 agosto 1932	» 697
<i>Valdarsa</i> (Pola). Ordinanza Commissariale 16 settembre 1932	» 698
<i>Pinguente</i> (Pola). Ordinanza Commissariale 27 settembre 1932	» 723
<i>Tomadio</i> (Trieste). Ordinanza Commissariale 30 dicembre 1932	» 742
<i>Campoformido</i> (Udine). Ordinanza Commissariale 26 dicembre 1932	» 761
<i>Sefro</i> (Macerata). Decreto Commissariale 8 febbraio 1933	» 764
<i>Sermoneta</i> (Roma). Ordinanza Commissariale 26 ottobre 1932	» 767
<i>Cassino</i> (Frosinone). Sentenza Commissariale 4-14 gennaio 1933	» 778

<i>Fara Sabina</i> (Rieti). Decreto Commissariale 3 gennaio 1933	Pag. 780
<i>Torricella Sabina</i> (Rieti). Sentenza Commissariale 17 dicembre 1932 1 febbraio 1933	» 797
<i>Magliano Sabina</i> (Rieti). Decreto Commissariale 8 febbraio 1933	» 801
<i>Fara Sabina</i> (Rieti). Decreto Commissariale 17 febbraio 1933	» 802
<i>Graffignano</i> (Viterbo). Ordinanza Commissariale 16 novembre 1932	» 803
<i>Monteverdi Marittimo</i> (Pisa). Decreto Commissariale 12 gennaio 1933	» 830
<i>Tornimparte</i> (Aquila degli Abruzzi). Sentenza Commissariale 3-4 feb- braio 1933	» 837
<i>Lacedonia</i> (Avellino). Ordinanza Commissariale 24 novembre 1932	» 848
<i>Castelfranco in Miscano</i> (Benevento). Ordinanza Commissariale 12 ot- tobre 1932,	» 854
<i>San Giorgio la Molara</i> (Benevento). Sentenza Commissariale 15-18 feb- braio 1933	» 876
<i>Olevano sul Tusciano</i> (Salerno). Ordinanza Commissariale 26 ottobre 1932	» 879
<i>Guardialfiera</i> (Campobasso). Ordinanza Commissariale 14 luglio 1932	» 897
<i>San Marco Argentano</i> (Cosenza). Decreto Commissariale 12 dicembre 1932	» 915
<i>Olivadi</i> (Catanzaro). Decreto Commissariale 31 gennaio 1933	» 917
<i>Cerami</i> (Enna). Ordinanza Commissariale 17 ottobre 1932	» 919
<i>Motta Sant'Anastasia</i> (Catania). Decreto Commissariale 15 febbraio 1933	» 922
<i>Lucca Sicula</i> (Agrigento). Ordinanza Commissariale 11 agosto 1932	» 924
<i>Gratteri</i> (Palermo). Ordinanza Commissariale 27 ottobre 1932	» 925
<i>Castelbuono</i> (Palermo). Decreti Commissariali 21 febbraio 1933	» 931
<i>Melilli</i> (Siracusa). Decreto Commissariale 14 febbraio 1933	» 935
<i>Pantelleria</i> (Trapani). Ordinanza Commissariale 6 ottobre 1932	» 937
<i>Solarussa</i> (Cagliari). Decreto Commissariale 6 gennaio 1933	» 958
<i>Teulada</i> (Cagliari). Decreto Commissariale 9 gennaio 1933	» 960
<i>Sinnai</i> (Cagliari). Decreti Commissariali 23 gennaio 1933	» 962
<i>Alghero</i> (Sassari). Decreto Commissariale 14 dicembre 1932	» 984

COMMISSARIATO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

COMUNE DI TORNIMPARTE

Il R. Commissario regionale aggiunto per la liquidazione degli usi civici negli Abruzzi, cav. dott. Motta Cataldo Consigliere della Corte di Appello di Aquila, ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia demaniale tra il comune di Tornimparte in persona del suo Podestà *pro tempore*, assistito e difeso dall'avv. cav. Francesco Volpe, con procura 15 giugno 1925 per notar Giacobbe di Aquila: attore; e il marchese Alfonso Dragonetti De Torres, rappresentato dal sig. avv. Alberto De Matteis, con delega in calce alla citazione.

Intesa all'udienza del 7 luglio 1932 la lettura delle seguenti conclusioni: (*omissis*).

FATTO: con rogito 21 aprile 1614 per notar Pandolfi di Aquila, Gaspare Florido, nella dichiarata qualità di sindaco del Castello diruto di S. Silvestro, unitamente a Francesco Antonio Cià che si qualificava Massaro, e ad altre cinque persone dello stesso Castello, in nome proprio ed in quello della Università, per sè e loro successori, cedevano la Montagna di S. Silvestro a Ludovico Antonio e Frabrizio Colantoni, mercè il corrispettivo di un censo annuo, che costoro vantavano verso la città dell'Aquila.

La cessione era stata autorizzata con R. Assenso del 31 ottobre 1613, ed era seguita ad esperimento di asta pubblica, nella quale i Colantoni erano riusciti aggiudicatari; i quali, inoltre, col medesimo atto si rendevano acquirenti di altri beni di particolare proprietà dei venditori.

A traverso gli anni, in virtù di successivi trapassi a titolo particolare ed a titolo universale, la Montagna di S. Silvestro pervenne all'attuale possessore marchese Alfonso Dragonetti De Torres.

Ma nel 1925, con ricorso del 10 marzo, il comune di Tornimparte si rivolse a questo R. Commissariato regionale per i demani e usi civici degli Abruzzi, assumendo che la detta Montagna era di natura demaniale, e si apparteneva alla Università di S. Silvestro ora soppressa, ed a quella di Rocca S. Stefano, che fa parte del suo territorio, ed in cui erano trasmigrati i cittadini di quella, che ne avevano goduto i diritti in piena promiscuità, esercitando sempre legittimamente e pacificamente gli usi civici fino agli ultimi tempi.

Aggiungeva il Comune che il marchese Dragonetti, oltre al possesso della ripetuta montagna, deteneva anche quello di una zona di territorio pascolativo e boschivo denominato Valeone ed altre zone finitime che costituivano il demanio

di origine di Rocca S. Stefano, tanto che il tutto trovasi ancora intestato a questa università nei pubblici catasti.

E pertanto chiedeva che, dichiarata la natura demaniale tanto della Montagna quanto del Valeone, fossero reintegrate a favore di esso Comune in rappresentanza della frazione di Rocca S. Stefano, riconoscendo ai cittadini della medesima i più ampi usi civici di pascolo e di legnatico.

Convocate le parti, e riuscito vano un esperimento di conciliazione, fu ampiamente discusso sulla domanda del Comune, impugnata strenuamente dal marchese Dragonetti; a seguito di che fu pronunziata da questo Ufficio la sentenza 31 luglio-4 agosto 1927 che così provvede:

1° Dichiara la demanialità delle terre comprese nel Castello diruto di S. Silvestro indebitamente cedute in privato dominio con l'atto per notar Pandolfi del 21 aprile 1614, attualmente possedute dal marchese Alfonso Dragonetti De Torres.

2° Delega l'assessore cav. Giuseppe Fiore, Giudice del Tribunale di Aquila, per la ulteriore istruttoria sopra luogo allo scopo di delimitare la località, con la raccolta di tutti i rilievi e le prove necessarie per la sistemazione delle terre come sopra dichiarate demaniali nei rapporti fra l'attuale possessore ed il comune di Tornimparte con ogni più ampia facoltà., con riserva di approvazione nei provvedimenti definitivi, osservato il principio generale del contraddittorio.

3° Nomina a perito in assistenza tecnica del predetto assessore il signor Arista geometra Ferdinando di Aquila.

4° Inibisce all'attuale possessore sig. Marchese Alfonso Dragonetti De Torres l'esercizio, sulle terre controverse, di qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

Questa sentenza venne eseguita, l'accesso dell'Assessore delegato fu praticato con l'intervento delle parti; fu escussa altresì una lunga prova e riprova per testimoni; fu espletata la perizia in relazione ai quesiti ed agl'incarichi conferiti dal detto Assessore.

Dopo di che, con ordinanza del 24 febbraio 1930 la causa venne richiamata per le providenze definitive, e passava in decisione alla udienza del 7 luglio 1932 su le trascritte conclusioni delle parti.

DIRITTO: osserva che il compito odierno del Commissario è estremamente modesto così come assai limitato risultava quello dei contendenti, in vista di un importantissimo documento della causa, cioè a dire la sentenza di questo medesimo ufficio 31 luglio 4 agosto 1927.

Disputano le parti se quella sentenza costituisca un giudicato definitivo, in considerazione del gravame proposto dal Marchese Dragonetti, come asserisce, per virtù di un atto successivo, in un secondo tempo. Ma non è di pertinenza del Commissario risolvere la questione, nè sussiste necessità di risoluzione, perocchè basta a questo ufficio il constatare che il giudizio

su tutte le questioni controverse, di carattere fondamentale, tra il comune di Tornimparte ed il marchese Dragonetti, è stato dato con la sentenza stessa; talchè l'ufficio del giudice — *qui semel suam sententiam dixit* — si è esaurito.

Non è possibile alcun dubbio su la precisione di questo principio semplicissimo, talchè non resta che procedere ad un'ispezione di carattere prevalentemente materiale, per vedere quali siano i punti decisi in rapporto a quelle che sono oggi le deduzioni delle parti, su i quali punti non è più possibile tornare.

Procedendo in tale disamina, deve rilevarsi che la questione della demanialità delle terre comprese nel Castello diruto di S. Silvestro, e, più precisamente, di quelle cedute in privato dominio col rogito Pandolfi del 21 aprile 1614, ed attualmente possedute dal marchese Alfonso Dragonetti De Torres, è una questione ormai superata e decisa.

Lo dice testualmente il dispositivo della ricordata sentenza, che, riepilogando una serie di considerazioni storiche e giuridiche, qualifica per indebita la cessione contenuta nel detto atto.

Pertanto, tutto quello che viene esposto dalla valorosa difesa del marchese Dragonetti contrastante a questa dichiarazione, non ha che soltanto il pregio di un'ammirevole esposizione dottrinale, che quando anche potesse, in ipotesi, essere condivisa, tuttavia non può in modo alcuno essere attesa: le terre del Castello diruto di S. Silvestro, detenute dal marchese Dragonetti, sono demaniali, semplicemente perchè così è stato deciso.

Vero è che la su lodata difesa del convenuto s'industria di escludere gli effetti della declaratoria di demanialità col sostenere che, a seguito della istruttoria disposta con la stessa sentenza, non sia rimasto identificato il subietto del diritto del demanio nell'ente del comune di Tornimparte, donde ne riferisce, a suo dire, che sia frustranea ed inconsequente l'affermata demanialità se non risulti dimostrata a favore di chi debba essere ritenuta.

Ma anche questa obiezione trovasi di già respinta dalla precedente pronunzia, perocchè risulta che fu già proposta e strenuamente sostenuta nella prima fase della vertenza, sotto la forma della eccepita carenza di azione da parte del Comune, e fu rigettata.

In effetti considerò la sentenza, che in ogni dibattito giudiziario in cui si discute della demanialità di una terra, l'interesse ad agire si riassume tutto nell'opera del Commissario per gli usi civici, come il naturale e legittimo discriminatore di ogni situazione demaniale, nell'esercizio non solo di una funzione, ma di una propria azione, in nome e nell'interesse della collettività, in sede di accertamento, salvo a liquidare poi a chi il diritto spetti tra gli enti particolari, che in sede successiva, si dimostrino interessati in concreto.

Il Commissario pertanto, continua quella sentenza, deve intendersi sostituito al particolare interesse del ricorrente o denunziante col solo fatto della convocazione da lui ordinata degli interessati eventuali nella discussione; di

modo che fu qualificato per irrilevante il dibattito sollevato dalla difesa del Dragonetti su l'interesse del comune di Tornimparte a stare in giudizio, dibattito che si fondava appunto sul fatto che gli abitatori del Castello diruto fossero trasmigrati nella frazione di Rocca S. Stefano, dipendente da quel Comune, fatto recisamente negato fin d'allora dal marchese convenuto.

Da queste riflessioni, e dalle altre che si leggono nel pronunziato in ordine al medesimo argomento, le quali non è il caso di ripetere qui per non fare opera di duplicazione, deriva che, in sostanza, l'obiezione circa il subietto del demanio, è una obiezione *de jure tertii*: comunque, trovasi respinta.

È vero che la sentenza ricordata dispose un mezzo istruttorio tendente a dimostrare la effettiva trasmigrazione delle antiche famiglie del Castello diruto di S. Silvestro nella vicina frazione di Rocca S. Stefano, attualmente compresa nel comune di Tornimparte, per inferirne l'apporto dei beni demaniali di uso civico in favore della comunità ricostituita con quegli stessi elementi; ma è vero pure che non intese affatto di subordinare a quella prova l'affermazione della demanialità.

In contrario, questa veniva senza meno dichiarata, come è trascritto nel dispositivo, come risulta da tutto il contesto della divisione, come trovasi ribadito nel suo periodo conclusivo: « Insomma, demolito il titolo di privata proprietà, e riconosciuta la natura demaniale originaria del terreno, bisogna ricostruire e risolvere la situazione secondo le vigenti norme di legislazione demaniale ».

È vero anche che, oltre la prova della trasmigrazione, la sentenza medesima dispose anche quella relativa all'esercizio immemorabile degli usi civici; ma è vero ben anche che questa indagine era diretta non ad assodare la già proclamata esistenza della demanialità, bensì la confusione di fatto della Montagna di S. Silvestro col territorio demaniale di una delle frazioni comprese nella giurisdizione del Comune.

Deriva che, in buona sostanza, nè l'una nè l'altra indagine riguardava l'interesse del Dragonetti; ma erano predisposte alla necessità di ricostruire e risolvere, come fu detto, la situazione secondo le norme di legislazione demaniale; per il che l'opera di detta ricostruzione fu affidata ad un assessore, acciò avesse potuto compierla in seguito ad una indagine testimoniale, e con l'assistenza di un perito.

Ciò posto, la prova testimoniale escusa dall'assessore con opportuna larghezza, su le direttive della sentenza e delle capitolazioni dei contendenti, riguarda precipuamente la sistemazione del demanio, nel che il marchese Dragonetti può avere scarso interesse: scarso del pari è l'interesse che ha di discreditarne i risultati.

I quali, per altro, non possono avere una precisione di natura matematica, ma debbono necessariamente risentire del carattere speciale dell'obbietto trattato: una prova di notorietà, cioè, di riferimenti di tradizione, che non può andare al di là, val dire, della memoria d'uomo, di reminiscenze, di riporti, di

sentito dire: carattere, però che, rapportandosi alla concordanza ed alla reiterazione dei deponenti, appresta quel criterio di umana certezza, che può generare il giudizio degli uomini.

Ora, in cosiffatto giudizio, stando ai risultati delle deposizioni testimoniali, non è dato di poter negare che una trasmigrazione sia avvenuta dal Castello di S. Silvestro verso Rocca S. Stefano.

Da parte della stessa difesa del Dragonetti non si nega che i testimoni addotti dal Comune affermano quella trasmigrazione, e soltanto si cerca di discreditarne l'attendibilità, sia perchè sostengono, sostanzialmente, con interesse proprio, sia perchè affermano — come si dice — circostanze errate e contraddittorie. Ma, in ordine a questi due rilievi, considera il giudicante che la già notata particolarità del carattere della prova non può far pretendere elementi migliori di quelli offerti; le cose di casa propria non possono essere riferite che dai componenti la casa stessa, appunto per l'interesse che possono avere avuto ad osservarle ed a ritenerle, se non esclusivamente, certo a preferenza di estranei. Nella specie, poi, l'interesse dei deponenti è sempre relativo, rappresentandone essi quel tanto per quanto, in proporzione frazionata, e di limitato valore per il mutato assetto dei tempi, possano farne valere in concorso dell'esercizio di una intera comunità; e non è presumibile che gente inoltrata negli anni, di buoni precedenti, si spinga al mendacio per così scarsa leva di tornaconto. In fine, taluno ha anche spiegata ed indicata una particolare circostanza rivelatrice della deposta trasmigrazione, desumendola dal fatto che ancora oggi, a Tornimparte, esistono delle famiglie Fiorenzi, che possono essere i lontani discendenti del cognome Floridus il venditore appunto del rogito Pandolfi del 1614, il che deve intendersi riferito a titolo di conforto.

Questi accenni, riallacciati alla tradizione, costituiscono in materia demaniale, presunzione di prova; ma, sopra tutto, anche a questo riguardo il giudicante deve constatare che è preclusa la possibilità di un differente giudizio dalla forza assorbente della precedente decisione, la quale ebbe a rilevare una prova, o per lo meno un indizio importante, della trasmigrazione e della promiscuità, nello stesso rogito Pandolfi, in cui si diceva che il territorio comunale di S. Silvestro era occupato da *foresibus et caeteris eiusdem Universitatis*, i quali non potevano essere se non gli abitanti della limitrofa Rocca S. Stefano e dei suoi casolari. Il giudizio della precedente decisione parrebbe confermato dal fatto che effettivamente contro questi forestieri occupatori del territorio di S. Silvestro fu chiesta una sanzione di scomunica nel 1584 al Papa Gregorio XIII; e per proprio canto la presente sentenza deve rilevare che, come si ricava dalla ben nota difesa di Carlo Franchi, tutto il territorio di S. Silvestro era occupato da quei di Scoppito, e non si dubita che appunto nella giurisdizione di Scoppito era compresa Rocca S. Stefano, che ne fu distaccata nel 1808 per essere aggregata a Tornimparte.

D'altronde, codesto punto è consono a quanto già pensò la precedente sentenza: « nell'atto Pandolfi si accenna ad altri assenti, aventi diritto sul dema-

nio di S. Silvestro, dandosi facoltà ai Colantoni di riannettersi il territorio occupato da terzi, il che lascia pensare a quegli altri utenti che, dopo la distruzione del Casale, avessero preferito di trasmigrare, anzichè in città, in qualche casale viciniore, dove non sarebbero stati accolti senza l'apporto dei propri beni di uso civico ». Ed è consono, soprattutto, ad un criterio di facile acquisizione naturale, secondo cui, qualunque cosa voglia pensarsi della questione storico-giuridica trattata nella sentenza precedente a proposito della promiscuità tra il demanio dei Castelli e la Città dell'Aquila, a seguito della fondazione di questa; dell'altra che deriva dalla separazione successiva dalla Città e dalla divisione del Contado nelle diverse circoscrizioni Universitarie, questioni che non è possibile riesaminare, è intuitivo che il diritto civico, riveniente o dalla separazione e ricostruzione, o dalla distruzione di Castelli, dovette essere esercitato, posteriormente, da determinati nuclei di abitatori, naturalmente i più vicini, quali erano gli abitanti di S. Stefano in rapporto a S. Silvestro.

Lo stato di fatto, pertanto, aveva modificato quel qualsiasi stato di dritto si volesse pensare, ed è positivo che nella difesa del Franchi si constata che di tutte le montagne si erano resi padroni i Castelli confinanti intorno, ed enumerate distintamente, si constata pure, come fu detto, che quella di S. Silvestro era stata occupata da quei di Scoppito.

Quanto alla critica mossa contro i testimoni che parlarono della trasmigrazione, fondata sopra considerazioni d'origine storica, a proposito dell'epoca della distruzione di S. Silvestro e della formazione di S. Stefano, nonchè a proposito dell'epoca desunta dalla venuta dei francesi, di cui riferi qualche testimone, deve riflettersi che la critica stessa è troppo precisa per poter ricadere sopra deposizioni testimoniali che hanno la caratteristica di sopra rilevata, quella dell'approssimazione, dei riferimenti della tradizione: le inesattezze poste in evidenza dalla difesa del Dragonetti sono, o possono essere, storicamente vere, ma le testimonianze non ritengono certo di riferirsi a nozioni storiche, e rimangono attendibili ai fini particolari della indagine.

Deve ora dirsi qualche cosa a proposito della seconda prova disposta dalla precedente sentenza, quella relativa all'esercizio degli usi civici da parte dei naturali di Rocca S. Stefano.

Anche a questo riguardo si deve rammentare che non è da tale prova che attende la dichiarazione di demanialità il possedimento del Dragonetti; questa declaratoria esiste, e sarebbe stato illogico che la si fosse fatta nel momento stesso che si disponeva la indagine per accertarla. Ad altro fine, pertanto, la prova fu disposta, e trovasi chiaramente indicato: che, cioè, attraverso un uso immemorabile si sia determinata la confusione di fatto tra la montagna di S. Silvestro col territorio demaniale di una frazione di Tornimparte. Un fine, codesto, che riguarda semplicemente l'opera di ricostruzione spettante al commissario, per risolvere la situazione demaniale secondo le norme vigenti di legislazione.

Anche questa risoluzione non riguarda il marchese Dragonetti, perchè, demolito il suo titolo di acquisto, rimane soltanto l'interesse della collettività. In conseguenza, quando i suoi testimoni hanno parlato di un suo antichissimo possesso, disturbato, per altro, con molta frequenza dai naturali del luogo, non hanno fatto altro che riferire uno stato di fatto che può anche essere ritenuto più pacifico ancora di quello che in realtà non fosse stato, ma che non vale assolutamente a distruggere la dichiarazione di demanialità più e più volte derivata dalla precedente decisione.

Pertanto, se i testimoni del Comune hanno confermato l'esercizio degli usi civici da parte di Rocca S. Stefano, i loro detti hanno trovata una certa conferma in quelli dei testimoni del Dragonetti, perocchè le opposizioni di quest'ultimo, a mezzo dei suoi guardiani, a che l'uso stesso fosse stato praticato, essendosi reiteratamente manifestate necessarie per la desiderata tutela del diritto, che egli riteneva di avere, di assoluto dominio delle terre contestate, rivelano necessariamente la sussistenza di una convinzione larga e profonda nei cittadini della nominata Rocca, a continuare in un esercizio di usi trasmessi per antica tradizione, con che può dirsi dimostrato l'immemorabile trattamento su cui la prova doveva ricadere.

Se non che queste considerazioni possono addirittura ritenersi superflue al cospetto della situazione giuridica creata al Dragonetti dalla sentenza ricordata la quale esaurì ogni discussione circa la demanialità delle terre da lui possedute; e se un mezzo istruttorio dispose delegando ad assolverlo un Assessore, ciò fece per il solo fine di delimitare la località controversa.

Osserva, che per il rispetto dovuto alla stessa decisione, supera tuttavia la funzione giurisdizionale di questo Commissariato, a proposito dello accertamento materiale del territorio dichiarato demaniale, in sede contenziosa.

Infatti, si legge nella sentenza del 1927 che la domanda di reintegra avanzata da Tornimparte non si prestava ad essere accolta in blocco, per il motivo, espressamente rilevato, che si prospettava, a favore del Dragonetti, la eventualità di trasformazioni territoriali, che importavano elementi di parziale sdemanializzazione. Di fatti, si legge, non manca traccia negli atti di seminazioni in privato possesso fin da epoca di molto anteriore alla eversione della feudalità, il che potrebbe dar luogo a riconoscimento di colonie perpetue, che non consentono un provvedimento di reintegrazione in blocco.

Ed allora, se fu deciso che una reintegra in blocco non dovesse essere ordinata, resta tuttavia come materia controversa la precisazione e la discriminazione di quello che dalla reintegra debba essere escluso.

A riguardo di questa precisazione, il Comune, dichiarando di accettare una nota pianta topografica, del 1731, aggiunge che non affaccia pretesa su altre terre, pure possedute dal Dragonetti, in virtù di atti di acquisto posteriori al rogito Pandolfi del 1614, e di un altro rogito per notar Magnante del 1658; ma occorre identificare materialmente questi possedimenti, in guisa che, col prov-

vedimento definitivo di reintegra, indubbiamente dovuto, non abbiano a sorgere contestazioni nel periodo della esecuzione.

La dichiarazione di demanialità finora fatta, colpisce solamente le terre cedute il privato dominio, comprese nel perimetro del Castello diruto di S. Silvestro, risultanti dal detto rogito Pandolfi; mentre si sostiene che non tutto il territorio di S. Silvestro sia compreso nella zona dichiarata demaniale, e che, inoltre, la pianta del 1731 comprenda non soltanto le terre di cui all'atto Pandolfi, ma altresì differenti altre estensioni.

Codeste circostanze occorre accertare con maggiore precisione di quanto non è dato di poter desumere dalla perizia Arista che è in atti; perocchè, se è incontrovertibile che il Dragonetti non abbia alcun interesse ad interloquire sul soggetto del diritto demaniale, già indicato, del resto, nella sentenza del 1927, è incontrovertibile del pari che abbia tutto l'interesse a che l'assegnazione ricada entro i precisi limiti di quella decisione, dovendo il suo patrimonio di tanto esser ridotto di quanto all'uso civico debba essere assegnato.

Ora, la perizia Arista viene impugnata e discussa non soltanto a proposito di misurazione di estensioni, che, per verità, non sarebbero di gran conto, ma sopra tutto a proposito del tracciamento di una delle linee di confinazione, che porterebbe ad una importante alterazione del compendio terriero di cui si va alla ricerca.

Per il riserbo di cui il giudizio deve essere circondato, non è opportuno qui scendere ai dettagli della impugnativa; certamente però può sembrare suffragata dalla produzione della perizia stragiudiziale De Marchis, nella quale si discute di un certo allineamento tra i punti designati con le lettere L, H, I, allineamento che è controverso in rapporto a questa ultima lettera, e dal quale deriverebbe una maggiore o minore apertura di angolo, che, nel prolungamento dei suoi lati, allargherebbe o restringerebbe considerevolmente la estensione del territorio di S. Silvestro. Sempre nei limiti di un accenno, viene rilevato che il citato vertice I, secondo la leggenda della pianta planimetrica del 1731, dovrebbe trovarsi vicino alla sommità della così detta Valle Acquoli; mentre, più oltre, si pone in rilievo la possibilità di una inesattezza dei rilievi angolari fatti nella cennata pianta del 1731, con i metodi primitivi di quell'epoca; talchè occorrerebbe preliminarmente decidere se quella pianta debba o non, essere tenuta presente. Nell'affermativa, che deve essere ritenuta, in vista dell'acquiescenza delle parti, uopo è che la si tenga presente in tutte le sue parti, almeno per quanto attiene ai capisaldi principali, tra i quali l'accennato punto I; e poichè la stessa difesa del Comune ammette che questo punto ha ricevuto una obbiezione non irrilevante da parte del perito fiduciario, pur discutendone le conseguenze, è di giustizia palmare, in una vertenza così importante per le sue ultime conclusioni, che l'elaborato del perito Arista venga riveduto da altro perito, il quale terrà conto di tutti i rilievi d'ordine tecnico, i quali già risultano numerosi dagli scritti difensivi dei contendenti, e che dovranno essere sintetizzati dal revisore,

sia per quanto riguarda le misurazioni prospettate dal Dragonetti, sia per quanto riflette la più precisa identificazione delle terre proclamate demaniali.

Questa precisazione, oltre i riflessi che può avere su i diritti del Dragonetti, ai quali fu fatto cenno, riesce, comunque, indispensabile per la sistemazione del demanio; ed è necessario farla in questa sede, perchè così trovasi disposto nella sentenza basilare di tutta la causa, che rimane pur sempre quella del 1927, alla quale l'odierno giudicante trovasi vincolato, ed alla quale pur anche vincolati rimaner debbono le parti, nei punti favorevoli, come in quelli contrarii.

Oltre a ciò, la perizia di revisione si ravvisa opportuna per altra finalità, quella, val dire, di accertare quali delle terre possedute dal Dragonetti possano essere legittimate per miglioramenti, terre che la su lodata difesa del Comune riconosce di numero cospicuo. Con l'occasione, terrà conto il perito revisore delle altre terre coltivate e pianeggianti possedute dal Dragonetti, ed indicherà se sono comprese in quelle del rogito Pandolfi del 1614.

Ciò perchè è esplicita la richiesta del Dragonetti che si accertino le terre legittimabili a titolo di colonie perpetue; e l'accertamento va fatto in questa sede, perchè così fu disposto con la sentenza precedente, nella quale, come fu rilevato, fatta la dichiarazione di demanialità a seguito dello annullamento del titolo di acquisto, non si potette procedere alla reintegra in blocco, appunto perchè furono constatati elementi di eventuale parziale sdemanializzazione, e di colonie perpetue, per i quali fu disposto l'accertamento. Ora questo accertamento va completato, si ripete in vista delle conclusioni del convenuto, il quale giustamente fa notare come tale conclusione si appalesava superflua di fronte a quella principale ed assorbente con la quale sperava di veder revocare la sentenza precedente. Svanita ora questa speranza, è legittima la sua istanza subordinata della quale si è dimostrato il fondamento di merito, oltre che di opportunità, sempre secondo il ripetuto giudicato.

Da ultimo, rimane ancora una non disprezzabile parte di controversia, relativa alla originaria domanda del Comune, che chiedeva la reintegra anche del demanio proprio di Rocca S. Stefano, consistente in una zona pascolativa e boschiva denominata Valeone.

Si rileva dal Dragonetti che nessuna declaratoria di demanialità sussista a proposito di quella zona, essendosi limitata la precedente sentenza solamente alle terre pervenute al Dragonetti stesso con l'atto Pandolfi, comprese nel tenimento del Castello diruto di S. Silvestro.

Ma anche a questo riguardo non può emettersi una pronunzia definitiva per la incertezza della posizione di fatto di quella zona: il Comune, infatti, nel chiedere di esservi reintegrato, la identifica a sud della linea L. K. I. H. di cui nella perizia Arista. Se non che, basta notare che sia necessario un più preciso accertamento dei punti I, H, come innanzi fu notato, per dedurre la materiale impossibilità della reintegra.

Oltre a ciò, disponendosi la revisione, dirà il perito revisore a che cosa precisamente corrisponda la zona in discorso, se per avventura, non si identifichi in una differente montagna denominata Colleone come si assume, o se invece faccia parte della montagna S. Silvestro, e si concreti negli appezzamenti descritti nel catasto di Tornimparte, foglio I, mappa numeri 2, 3, 10, 11, 12, 13 come si sostiene dal Comune, e rientri, perciò, nell'affermato suo demanio proprio.

Riassumendo, è indiscutibile che una reintegra debba essere disposta; resta solamente ad identificare quali siano le terre da reintegrare: al che è predisposta la perizia di revisione per dirimere la possibilità di errori, al che potranno concorrere i rilievi delle parti, di cui il perito terrà conto, così come terrà presenti le argomentazioni difensive che già sono in atti nelle comparse conclusionali dei litiganti, fornendo su ciascuna il suo avviso.

Chiede il Comune, in linea subordinata, che per lo meno venga disposto un regolamento provvisorio dell'esercizio del possesso degli usi civici da parte dei naturali di Rocca S. Stefano.

Ma, per quanto tale facoltà rientri in quelle deferite ai Commissari dall'art. 30 della legge 16 giugno 1927, non pare al decidente che sia prudente farne uso: assai maggiore è il tempo trascorso di quello che ancora occorrerà per decidere definitivamente la questione; e perchè la decisione continui a rimanere in uno stato di serenità obbiettiva, è bene non alterare lo stato di fatto tuttora esistente ad evitare perturbamenti, di persone e di cose, che seguirebbe ad un parziale provvisorio provvedimento, al quale, per altro, mancherebbe sempre la sicurezza dello stato di fatto della precisione del territorio sul quale dovrebbe ricadere.

Osserva, circa le spese, che ogni statuizione va rimandata al definitivo; soltanto per quelle occorrenti alla revisione di perizia dovrà provvedere il Dragonetti anticipandole, avendo egli proposta la domanda di revisione, nel suo particolare interesse.

P. Q. M. il R. Commissario, uditi i procuratori delle parti, senz'attendere ad ogni altra eccezione, deduzione e difesa; prima di provvedere definitivamente su la domanda proposta dal comune di Tornimparte il 10 marzo 1925 contro il marchese Alfonso Dragonetti De Torres:

ORDINA la revisione della perizia del geometra Ferdinando Arista.

Nomina perito il sig. ing. De Dominicis Giuseppe che, prestato giuramento nelle mani del Commissario, procederà agl'incarichi contenuti nella presente sentenza, tenendo presenti i rilievi delle parti, le difese scritte esistenti in atti, nonchè tutti gli altri documenti della causa.

Più particolarmente, partendo nelle sue indagini dalla pianta topografica del 1731, identificherà il punto indicato con le lettere I, H, tanto nella perizia Arista quanto in quella stragiudiziale De Marchis; ed in conseguenza procederà alla precisazione del territorio dichiarato demaniale con la precedente sentenza

di questo ufficio del 1927, accertando se in tale dichiarazione rientri tutta la montagna di S. Silvestro, ovvero se la stessa comprenda altri territori oltre quelli acquistati dai danti causa del Dragonetti con rogito Pandolfi del 1614, il tutto con riferimento anche alla indicata pianta del 1731.

Identificherà inoltre quali altri beni, oltre quelli della nominata montagna S. Silvestro, furono venduti col detto rogito del 1614, di particolare proprietà dei venditori, ora posseduti dal Dragonetti, non compresi nella dichiarazione di demanialità di cui innanzi, e dei medesimi rivedrà la misurazione.

Ancora, identificherà quanto altro, eventualmente entro il perimetro di detta montagna, fosse stato acquistato dal Dragonetti e dai suoi autori mediante atti non riferibili a quello per notar Pandolfi del 1614, su cui il Comune dichiara di non affacciare pretese rimettendosi alla giustizia del Commissario.

E di tutte le dette terre accerterà la natura, in rapporto alla loro situazione e destinazione agraria, dichiarando quali e quante debbano ritenersi dissodate, coltivate, e possedute da terzi in virtù di concessioni del Dragonetti o suoi attori, delle quali concessioni indicherà la qualifica.

In fine identificherà il territorio che si pretende dal Comune come demanio proprio di Rocca S. Stefano, sia in dipendenza, se risulterà del caso, della precisazione dei due indicati punti I, H, sia in rapporto alla ripetuta montagna S. Silvestro, dichiarando se della medesima faccia parte, e rientri negli appezzamenti descritti nel catasto di Tornimparte, ovvero se sia tutt'altra cosa dalla montagna stessa, versando il suo esame anche su la denominazione della zona, se Colleone o Valleone.

Del che farà risultare con breve relazione scritta, che depositerà entro 4 mesi dal giuramento che presterà tra dieci giorni dalla notifica della presente.

Ordina che il Dragonetti anticipi le spese della perizia di revisione, rinviando ogni altro provvedimento al definitivo.

Aquila, li 3 febbraio 1933-XI. — *Il R. Commissario aggiunto*: C. MOTTA.

Pubblicata nell'udienza straordinaria del 4 febbraio 1933-XI. — Il Segretario: SCORTOCI.